



**Sede Nazionale**

Viale di Val Fiorita, 88 - 00144 Roma-EUR

Tel. 06.54221986 – Fax 06.5916542

email [unasca@unasca.it](mailto:unasca@unasca.it) pec [unasca@pec.unasca.it](mailto:unasca@pec.unasca.it)

Roma, 30 settembre 2021

Prot. n. 730/SN/lb

Oggetto: PdL C.3278 di conversione DL 121 del 10/9/2021 – OSSERVAZIONI Settore “Studi di Consulenza automobilistica”

Nel condividere i contenuti del decreto in oggetto, in particolare con riguardo all’art. 1, e anche alla luce delle indicazioni del MIMS sul voler intervenire nella conversione del decreto stesso relativamente alla micromobilità, si rappresentano le seguenti brevi proposte.

- 1) Autoveicoli per Disabili: per semplificare le formalità di riconoscimento delle agevolazioni tributarie (IVA ridotta, esenzione dalla tassa automobilistica e dall’Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT) in sede di acquisizione e di esecuzione delle pratiche amministrative afferenti Costoro, apparirebbe opportuno statuire come basti documentare il possesso di una patente di guida speciale con riportati gli adattamenti per la conduzione dei veicoli stessi, senza nessun’altra certificazione;
- 2) nautica da diporto: onde favorire gli Utenti e la Pubblica Amministrazione nell’immissione in navigazione delle imbarcazioni, sia di prima immatricolazione che nel trasferimento di proprietà, a cura degli STED (Sportelli TElematici del Diportista, di cui al dPR 152/2018), andrebbe estesa la utilizzabilità e validità della ricevuta provvisoria rilasciata dagli STED medesimi;
- 3) monopattini: come già avviene, pragmaticamente, in Germania e come ritenuto dalla maggior parte degli auditi sul PdL C.2678, nonché dalla maggior parte dei soggetti pubblici/privati negli articoli giornalistici in materia, necessiterebbe una loro identificazione tramite una targa adesiva posteriore.

Infine, con riferimento alla suggestione contenuta nei documenti depositati, a seguito delle loro audizioni sulla PdL in trattazione, da Conftrasporto, CNA-Fita e UNATRAS, concernente l’affidamento al MIMS, in luogo delle Province, degli esami di idoneità per l’accesso alla professione di Autotrasportatore e di quelli di accesso all’attività di consulente automobilistico (quest’ultima regolata dalla legge 264/1991), mentre è pienamente auspicabile detto trasferimento per l’autotrasporto (in quanto tutta la disciplina per svolgerlo era già passata dalle richiamate Province al Ministero delle infrastrutture, mancando quindi solo il tassello dell’esame), nel caso delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto la competenza per l’esercizio è, ab origine, e permane, delle Amministrazioni Provinciali, per cui anche la competenza degli esami deve rimanere presso di esse, come stabilito dal vigente art. 105, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 112/1998.